

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
VI Commissione (Finanze)
Mercoledì 2 luglio 2014

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni ulteriori subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del Relatore (vedi allegato 7), integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2247 Causi, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Ricorda che, come ampiamente chiarito nel corso della precedente seduta, il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato riaperto solo per consentire ai gruppi di subemendare le parti nuove o modificate dell'emendamento 1.1 del Relatore, in considerazione della riformulazione dell'emendamento medesimo operata dallo stesso Relatore, senza che vengano meno i subemendamenti già presentati, riferiti a parti ancora sussistenti del citato emendamento.

In tale contesto non sono stati inseriti nel fascicolo, in quanto irricevibili, alcuni nuovi subemendamenti i quali non si riferiscono a parti nuove o modificate del predetto emendamento 1.1.

Rileva, peraltro, come la massima parte di tali nuovi subemendamenti irricevibili siano identici a subemendamenti già presentati in precedenza, i quali permangono nel fascicolo.

Segnala inoltre come alcuni subemendamenti, precedentemente presentati e inclusi nel fascicolo, non potranno essere posti in votazione, in tutto o in parte, in quanto riferiti a parti dell'emendamento 1.1 non più presenti nella nuova formulazione dello stesso emendamento.

In particolare si tratta dei seguenti subemendamenti:

Busin 0.1.1.14, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.15, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Sottanelli 0.1.1.16, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Busin 0.1.1.31, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.39, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Lavagno 0.1.1.42, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.81, limitatamente alla parte riferita al capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.90, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Lavagno 0.1.1.91, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.92, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.93, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.95, il quale interviene sul capoverso Art. 5-octies, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Pisano 0.1.1.98, il quale si riferisce a parole non più presenti nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Avverte altresì che a taluni subemendamenti sono state apportate alcune correzioni formali, al fine di riferirli correttamente alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Guerra 0.1.1.37 a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il secondo periodo. Propone di accantonare i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Ginato 0.1.1.66, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Causi 0.1.1.71. Esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.1.1.130 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «20.000 euro» con le seguenti «15.000 euro». Esprime invece parere contrario su tutti gli altri subemendamenti al suo emendamento 1.1 (nuova formulazione).

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione), ad eccezione dei seguenti subemendamenti, sui quali si rimette alla Commissione: Pisano 0.1.1.9, Pisano 0.1.1.19, suggerendo che sia riformulato nel senso di far riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Sottanelli 0.1.1.25, Busin 0.1.1.31, Sottanelli 0.1.1.34, Pesco 0.1.1.56, Gutgeld 0.1.1.65, Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70, Pelillo 0.1.1.85, Paglia 0.1.1.88 e Sottanelli 0.1.1.89.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione), ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010, sul quale si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Lavagno 0.1.1.1 e Busin 0.1.1.2, nonché il subemendamento Paglia 0.1.1.3.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Pelillo 0.1.1.4 e Sottanelli 0.1.1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Busin 0.1.1.6, Pisano 0.1.1.7 e Ruocco 0.1.1.8.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.9 il quale intende formulare in termini più propri il capoverso articolo 5-quater, comma 1, lettera a), inserendovi una forma di contraddittorio tra il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e l'Amministrazione finanziaria.

Giovanni SANGA (PD), relatore, conferma il parere contrario sul subemendamento Pisano 0.1.1.9 ritenendo adeguata la formulazione del capoverso articolo 5-quater.

La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.9.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Businarolo 0.1.1.10 evidenziando come il gruppo M5S sia contrario ad ogni forma di sconto di pena o di condono: in tale prospettiva il subemendamento intende rafforzare i controlli nel caso di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, prevedendo che siano indicati gli intermediari e i professionisti che hanno gestito le attività finanziarie oggetto della procedura stessa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.10, Ruocco 0.1.1.11, Pisano 0.1.1.12, Busin 0.1.1.14, Capezzone 0.1.1.15 e Pisano 0.1.1.17.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Gebhard 0.1.1.13 e Sottanelli 0.1.1.16.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.131, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.131.

Girolamo PISANO (M5S) illustra i propri subemendamenti 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22, i quali sono volti a escludere dalla procedura di collaborazione volontaria i soggetti già condannati per reati tributari.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22.

Girolamo PISANO (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere l'ipotesi di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.19, suggerita dal Sottosegretario Zanetti.

Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il parere contrario espresso sul subemendamento Pisano 0.1.1.19.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.19 e 0.1.1.23.

Filippo BUSIN (LNA) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.24.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Busin 0.1.1.24.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede i motivi del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.1.1.25.

Giovanni SANGA (PD), relatore, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento ai subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, ritiene che non possa essere l'Agenzia delle entrate a valutare la rilevanza penale delle informazioni trasmesse in ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Daniele PESCO (M5S) illustra i propri subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, i quali prevedono che tutte le informazioni rilevate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria siano trasmesse all'Autorità giudiziaria competente.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.26.

Giovanni PAGLIA (SEL) con riferimento al subemendamento Pesco 0.1.1.27, ritiene che l'Autorità giudiziaria debba utilizzare come crede i dati trasmessigli nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.27 intenda correggere la cattiva formulazione del capoverso articolo 5-quater, comma 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.27, Ruocco 0.1.1.138 e Capezzone 0.1.1.132.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Petrini 0.1.1.29 è stato ritirato.

Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo in merito al subemendamento Petrini 0.1.1.28, il quale affronta la questione relativa al caso in cui la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società oggetto di accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto della procedura. A tale proposito, ritiene opportuno accantonare il subemendamento per chiarire se il problema sia già stato risolto dall'Agenzia delle entrate, nel senso che le imposte versate dai soci nell'ambito della procedura di collaborazione, siano scomutate dalle maggiori imposte accertate in capo alla predetta società. In tal caso si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con l'opportunità di accantonare il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.30 il quale intende ridurre il termine entro il quale può essere avanzata domanda di collaborazione volontaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.30, Busin 0.1.1.31 e Capezzone 0.1.1.32.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.33 il quale intende specificare che i professionisti e gli intermediari devono comunque adempiere agli obblighi di adeguata verifica, registrazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

La Commissione respinge il subemendamento Businarolo 0.1.1.33.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.34, mentre ritira il proprio subemendamento 0.1.1.35.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.36.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento Guerra 0.1.1.37.

La Commissione approva il subemendamento Guerra 0.1.1.37, come riformulato (vedi allegato 8). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.38 e Lavagno 0.1.1.42.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, sono accantonati.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.43, il quale intende soprattutto escludere dalla cause di esclusione della punibilità o di riduzione della pena nel caso di collaborazione volontaria le imposte e le ritenute, ritenendo incongruente tale esclusione. Chiede quindi i motivi del parere contrario espresso sul subemendamento.

Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il parere contrario su subemendamento Pisano 0.1.1.43, rilevando come il suo emendamento 1.1 (nuova formulazione) abbia un equilibrio complessivo che si può contestare ma che non ritiene di mutare.

La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.43.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.44 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.45.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Plangger 0.1.1.46 e Gebhard 0.1.1.47 sono stati ritirati.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.48, il quale intende ripristinare l'applicazione delle sanzioni nella misura del minimo edittale, eliminando sconti di pena che considera eccessivamente generosi.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.48.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.49 è stato ritirato.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.50, il quale intende specificare, nell'ambito del capoverso articolo 5-quinquies, che le sanzioni in materia di monitoraggio sono irrogabili esclusivamente nei confronti di chi ha attivato la procedura di collaborazione volontaria.

Daniele CAPEZZONE, presidente, considera fondata la preoccupazione alla base del subemendamento Busin 0.1.1.50.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.1.1.50 e Capezzone 0.1.1.51.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.52, il quale corregge un errore nella formulazione del capoverso articolo 5-quinquies, il quale rischia di introdurre un vero e proprio condono fiscale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.52 e 0.1.1.53, Pisano 0.1.1.54 e Lavagno 0.1.1.55.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.56, il quale intende rafforzare le sanzioni.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.56.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Gebhard 0.1.1.57, Plangger 0.1.1.58 e 0.1.1.59, nonché Gebhard 0.1.1.60.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.61 e Pisano 0.1.1.62.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Pesco 0.1.1.63 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.64.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.65.

La Commissione approva il subemendamento Ginato 0.1.1.66 (vedi allegato 8), risultando assorbito il subemendamento Causi 0.1.1.71.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.67.

La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.69.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.68, il quale intende ridurre l'ammontare massimo fino al quale si applica il metodo di determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività oggetto della collaborazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70 e Lavagno 0.1.1.72.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Gutgeld 0.1.1.73 e Sottanelli 0.1.1.75 sono stati ritirati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.74, Busin 0.1.1.76 e 0.1.1.77.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Sottanelli 0.1.1.78, 0.1.1.79 e 0.1.1.80 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.81.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i subemendamenti Gutgeld 0.1.1.82 e Sottanelli 0.1.1.83, sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.84.

Michele PELILLO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.85 il quale intende inserire un ulteriore elemento per favorire l'utilizzo dello strumento della collaborazione volontaria specificando che il richiedente deve rilasciare al professionista che lo assiste in tale ambito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero. Ritiene infatti che tale previsione ponga i contribuenti nella condizione di consigliare i soggetti interessati ad avvalersi della procedura, escludendo il rischio di essere impropriamente accusati delle eventuali falsità nella documentazione prodotta dal richiedente. Chiede pertanto di rivedere il parere contrario espresso sul subemendamento.

Giovanni SANGA (PD), relatore, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.1.1.86.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.87, il quale intende precisare che la sanzione per l'esibizione di atti o documenti falsi riguarda tutte le attività finanziarie costituite all'estero anche direttamente o interposta persona.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.87 e 0.1.1.88.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.89, il quale affronta la medesima tematica del subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.99.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente il proprio subemendamento 0.1.1.133, il quale sopprime i commi da 1-bis a 1-sexies dell'emendamento 1.1 (nuova formulazione) del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.133 e Capezzone 0.1.1.135.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.134.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.136, il quale intende precisare che il versamento previsto dal comma 1-ter, lettera b), deve avvenire in un'unica soluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.136 e 0.1.1.137.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Plangger 0.1.1.94 è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Pesco 0.1.1.96 e Lavagno 0.1.1.97, gli identici Pesco 0.1.1.100 e Businarolo 0.1.1.101, nonché i subemendamenti Paglia 0.1.1.103, Colletti 0.1.1.117 e 0.1.1.118.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Colletti 0.1.1.119.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.123 e Paglia 0.1.1.124.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.125.

Michele PELILLO (PD) sottoscrive il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, invitando il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso su di esso. Non comprende, infatti, la ratio per la quale l'Agenzia delle entrate, pur disponendo di diverse migliaia di candidati dichiarati idonei in concorsi già svolti debba procedere ad ulteriori procedure concorsuali con conseguente dispendio di tempo e di risorse, per bandire ulteriori concorsi.

Giovanni SANGA (PD), relatore, propone di accantonare i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri subemendamenti 0.1.1.128 e 0.1.1.129 ed accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.130.

La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.1.1.130, come riformulato (vedi allegato 8), risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Schullian 1.08.

Carla RUOCCO (M5S) chiede di sapere quale sia la posizione della maggioranza e del Governo sull'importante tema dell'autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che, essendo ancora accantonati taluni subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione), si passerà ora all'esame degli articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

Giovanni SANGA (PD), relatore, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Riciclaggio).

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da

delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

2. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater e comma 1-bis relativa a detti denaro, beni o altre utilità.».

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si rimette alla Commissione sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.010, ringraziando il relatore ed il Governo per il lavoro svolto su tale tematica. Ritiene, infatti, che la Commissione compia un atto politicamente molto rilevante dando avvio alla riforma del reato di riciclaggio, che viene riformulato nei termini indicati dal Procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, in occasione dell'audizione svolta alcuni mesi fa presso la Commissione Finanze alla luce del lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale presieduta dallo stesso dottor Greco.

Nel ricordare come sia in corso di esame al Senato un intervento più generale in materia penale, ritiene che la soluzione normativa individuata in questa sede sia comunque utile, pur essendo suscettibile di ulteriori valutazioni anche nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, comunque, come sia opportuno introdurre tale previsione nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto la riforma della disciplina penale del riciclaggio risulta ultimamente legata alla tematica della voluntary disclosure, atteso che tale profilo sanzionatorio risulta necessario per massimizzare l'efficacia della predetta disclosure.

Evidenzia, peraltro, come il Governo e le Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento potranno comunque contribuire a migliorare ulteriormente tale intervento normativo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene opportuno comprendere quali siano i rapporti tra la riformulazione dell'articolo 648-bis del codice penale e la fattispecie relativa all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita disciplinata dall'articolo 648-ter del codice penale. Ricorda, infatti, che lo stesso dottor Greco aveva segnalato l'inopportunità di estendere le previsioni in materia di autoriciclaggio a quelle dell'autoimpiego.

Michele PELILLO (PD), nel rilevare come la riformulazione dell'articolo 648-bis prevista dall'articolo aggiuntivo 1.010, non contempli l'ipotesi di autoimpiego, condivide le considerazioni del deputato Causi ma esprime, al contempo, preoccupazione circa la connessione tra la nuova fattispecie e le norme tributarie penali, le quali riguardano fattispecie specifiche. Segnala, infatti, come, anche nel caso del delitto tributario più semplice, quale la dichiarazione infedele, si determini un arricchimento del reo, che incrementa il proprio patrimonio grazie al mancato versamento di tutte le imposte dovute, e come pertanto anche tale fattispecie penale possa rientrare nella nuova

previsione di cui al predetto articolo 648-bis, incrementando in tal modo in termini significativi la sanzione applicabile a tale delitto.

Daniele CAPEZZONE, presidente, considera meritevole di attenzione le considerazioni del deputato Pelillo, rilevando come le implicazioni derivanti dalla riformulazione dell'articolo 648-bis del codice penale rischino di porsi in contraddizione con le norme di delega per la riforma del sistema fiscale, contenute nella legge n. 23 del 2014, relative alla revisione delle sanzioni tributarie.

Marco CAUSI (PD) ritiene che i principi di delega contenuti nella legge n. 23 del 2014 siano pienamente coerenti con le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, in quanto la predetta delega prevede una riforma del sistema penale tributario che deve orientarsi alla depenalizzazione delle fattispecie di minore gravità, quali l'infedele o omessa dichiarazione, mantenendo invece invariate i presidi penali nel caso di fattispecie fraudolente.

In tale contesto evidenzia come attualmente un numero oscillante tra 100.000 e 200.000 cittadini italiani, titolari di depositi presso banche svizzere, abbiano ricevuto da tali banche la richiesta di dichiarare che le somme da loro depositate non sono frutto di evasione, pena la chiusura dei depositi stessi. In tale contesto, il provvedimento in esame intende offrire a tali cittadini la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria definita secondo il modello OCSE, a meno che essi non decidano di trasferire ulteriormente le loro attività in Paesi inseriti nella cosiddetta black list dei paradisi fiscali. Pertanto, la revisione del reato di autoriciclaggio può costituire la spinta decisiva per convincere i predetti soggetti ad aderire alla procedura di emersione, onde evitare di incorrere in un reato più grave di quello attualmente previsto.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che la tematica dell'autoriciclaggio debba essere affrontata tenendo innanzitutto presente che l'evasione tributaria, anche se perpetrata attraverso modalità non fraudolente, costituisce comunque un reato il cui trattamento deve essere analogo a quello di altri reati, anche ai fini del riciclaggio.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide il ragionamento del deputato Pelillo ma sottolinea come proprio tale argomentazione lo induca ad esprimere il proprio favore rispetto all'inserimento del reato di autoriciclaggio, al fine di rafforzare la sanzione penale di tale fattispecie. Non ritiene invece condivisibile il secondo comma del nuovo articolo 648-bis, in quanto la riduzione della pena ivi prevista si applicherebbe a quasi tutti i reati connessi all'evasione tributaria. Ritiene, in generale, che l'intero provvedimento sulla voluntary disclosure si sarebbe potuto limitare alla riforma del reato di riciclaggio, valutando negativamente la restante parte del provvedimento, il quale introduce una serie di norme di favore che comunque non serviranno, di per sé, a favorire l'emersione delle attività detenute all'estero.

Filippo BUSIN (LNA) esprime la propria contrarietà rispetto alla riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo 1.010, in base alle considerazioni espresse dal deputato Pelillo. Con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, sottolinea come l'introduzione di previsioni eccessivamente punitive possano sortire l'effetto contrario a quello auspicato, inducendo i soggetti interessati a trasferire le proprie attività in paradisi fiscali.

Daniele CAPEZZONE, presidente, invita a compiere un'ulteriore riflessione sulla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto si rischia di applicare norme penali molto severe anche a fattispecie di modesto rilievo, inducendo i soggetti potenzialmente interessati a far emergere tali attività a trasferirle presso paradisi fiscali.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il dibattito in corso dimostri l'esigenza di maturare orientamenti chiari sui temi in discussione. A tale proposito rileva come il Governo abbia

inteso compiere un'attenta riflessione su tali problematiche, in considerazione dell'interconnessione tra il reato di riciclaggio ed i reati di natura tributaria. Ritiene, comunque, che la Commissione abbia spazio per valutare tale aspetto, che costituisce uno degli elementi qualificanti del provvedimento.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritiene legittimo contrastare l'inserimento della fattispecie penale dell'autoriciclaggio, ma ritiene che tale previsione non si ponga in contraddizione con la logica sottesa al provvedimento in esame.

Marco CAUSI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse dal dottor Greco in occasione della sua audizione presso la Commissione Finanze, rileva come, in quella sede, si fosse evidenziata l'evoluzione dell'impostazione del contrasto al riciclaggio, che era in precedenza riferita solo alla ricerca dei capitali delle organizzazioni criminali, e che ora deve invece tenere anche conto dei fenomeni di evasione tributaria e dei reati finanziari. In tale spirito la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 1.010 fa propria la formulazione proposta dalla Commissione ministeriale in materia presieduta dallo stesso dottor Greco, distinguendosi, in termini più garantisti, dalla proposta presentata dal Governo al Senato, la quale introduce, oltre alla figura dell'autoriciclaggio, anche quello dell'autoimpiego.

Sottolinea inoltre come la riforma della disciplina del riciclaggio qui proposta possa costituire un incentivo al Governo per accelerare quanto più possibile la revisione del sistema penale tributario prevista dalla delega in materia fiscale.

Michele PELILLO (PD) considera illuminanti le considerazioni del deputato Causi, esprimendo le sue perplessità circa l'introduzione della fattispecie dell'autoimpiego.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera possibile procedere ad un'ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, al fine di tener conto della specificità della fattispecie della dichiarazione infedele, senza peraltro rinunciare all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce l'opportunità di approfondire ulteriormente la tematica, eventualmente anche rinviando la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 alla seduta di domani, al fine di evitare i rischi segnalati dal deputato Pelillo.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea innanzitutto come il principio fondamentale cui occorre riferirsi sia quello secondo cui ciascuno deve essere responsabile dei propri atti, sia che si tratti di un comune cittadino, sia che si tratti di un professionista o di un imprenditore. Pertanto, anche nel caso di dichiarazione infedele, la responsabilità di chi si sia macchiato di tale comportamento illecito non può essere esente da sanzioni.

Paolo PETRINI (PD) considera improprio applicare sanzioni molto gravi per fattispecie la cui offensività risulta oggettivamente modesta, quali, ad esempio, il caso di errori nelle detrazioni inserite nella dichiarazione dei redditi.

Giovanni PAGLIA (SEL) considera necessario prendere spunto dalle considerazioni espresse dal deputato Causi, mentre dissente dalle opinioni del deputato Pelillo. Reputa altresì interessanti le dichiarazioni del Sottosegretario, rilevando come, nel momento in cui si rivede il sistema penale tributario, il Governo possa intervenire attraverso lo strumento della delega fiscale per tenere conto della novità introdotta dalla nuova fattispecie penale dell'autoriciclaggio, eventualmente escludendo l'applicazione delle sanzioni tributarie per le ipotesi meno gravi.

Ritiene, peraltro, che l'infedele dichiarazione debba essere comunque considerata un reato.

Marco CAUSI (PD) ribadisce come la formulazione proposta dall'articolo aggiuntivo, la quale discende dal testo elaborato dalla Commissione Greco, rappresenti l'ipotesi più garantista fra tutte quelle finora elaborate in materia, invitando pertanto la Commissione a considerare tale aspetto. Sulla base delle verifiche informalmente svolte in questi minuti, ritiene di poter escludere i rischi paventati dal deputato Pelillo, in quanto il vantaggio derivante dal contribuente dall'infedele dichiarazione non può essere qualificato penalmente come auto riciclaggio, ma casomai, in linea teorica, come un'ipotesi di autoimpiego, figura, quest'ultima, peraltro non contemplata dal suo articolo aggiuntivo. Ricorda invece che la norma presentata dal Governo al Senato prevede l'inserimento nel codice penale della predetta fattispecie di autoimpiego.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il primo comma del nuovo articolo 648-bis del codice penale, come risultante dall'articolo aggiuntivo 1.010, possa interpretarsi anche in termini più ampi di quelli indicati dal deputato Causi, rimanendo pertanto in piedi le preoccupazioni sollevate nel corso del dibattito. Ritiene pertanto che occorra comprendere appieno l'incastro tra la modifica del reato di riciclaggio con gli interventi sul sistema penale tributario che saranno realizzati ai sensi della delega fiscale.

Ribadisce, peraltro, il fatto che il provvedimento in esame non intende in alcun modo costituire una forma di condono e necessiti di prevedere anche norme che abbiano un significativo effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati dalla procedura di collaborazione volontaria.

Con riferimento ad una considerazione del deputato Causi rileva come, sebbene sia sostenibile che la riforma del riciclaggio possa costituire uno sprone rispetto all'attuazione da parte del Governo della delega per la riforma del sistema penale tributario, tale intervento esponga anche al rischio di introdurre norme potenzialmente dirompenti per l'equilibrio del sistema.

Marco CAUSI (PD) si dichiara stupefatto per le dichiarazioni del Sottosegretario, considerandole in contraddizione con l'orientamento del Governo, il quale da tempo invita la Commissione a velocizzare l'esame del provvedimento, nonché con l'atteggiamento finora tenuto dallo stesso Sottosegretario, il quale ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1.010. Ritiene pertanto paradossale che il rappresentante del Governo critichi una proposta che appare assai più garantista di quelle formulate dall'Esecutivo al Senato.

Invita pertanto a procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, come riformulato, ribadendo l'intima connessione di tale previsione con il contenuto della proposta di legge.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rivendica l'assoluta coerenza delle posizioni da lui espresse nel corso dell'esame del provvedimento, durante il quale ha ribadito la necessità di assicurare un forte raccordo tra le previsioni in materia di riciclaggio e la delega fiscale per la riforma del sistema penale tributario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la proposta del Presidente di rinviare alla seduta di domani la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, rilevando inoltre come la formulazione proposta del nuovo articolo 648-bis del codice penale sia diversa da quella ipotizzata dalla Commissione Greco.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come il movimento M5S sia sostanzialmente favorevole alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, pur esprimendo critiche per le lacune esistenti nel testo, ritenendo pertanto opportuno compiere ulteriori approfondimenti in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel ribadire la sua valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.010, ritiene che esso debba essere posto in votazione subito.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'articolo aggiuntivo 1.010 sia stato presentato da tempo e ci sia stato pertanto tutto il tempo per approfondirne il contenuto. Ritiene quindi opportuno lanciare fin da oggi un forte segnale sulla tematica del riciclaggio, fermo restando che sarà comunque possibile apportare in seguito eventuali ulteriori miglioramenti al testo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, riconosce che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 risulti nettamente più garantista rispetto alle proposte avanzate in materia al Senato, rilevando tuttavia come sussistano fondati dubbi interpretativi sulla norma, atteso che la nuova disciplina proposta potrebbe essere interpretata in maniera molto difforme dai singoli uffici giudiziari. In tale contesto invita a fare maggiore chiarezza circa l'applicabilità delle nuove previsioni alle fattispecie penali tributarie meno gravi, proponendo di rinviare il voto dell'articolo aggiuntivo alla seduta di domani, al fine di verificare l'opportunità di puntualizzare maggiormente tale aspetto.

Marco CAUSI (PD) si dichiara disponibile a rinviare brevemente il voto dell'articolo aggiuntivo 1.010, che ritiene comunque debba avvenire entro la seduta odierna.

Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona l'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Paglia 1.06 e Colletti 1.07.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.09.

Daniele CAPEZZONE, presidente, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Aula, sospende la seduta fino al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 20.20.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento a partire dall'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Giovanni SANGA (PD), relatore, a seguito del dibattito svolto finora, e raccogliendo le diverse riflessioni e sollecitazioni emerse in tale ambito, nonché i contributi recati anche da altri articoli aggiuntivi, tra i quali richiama in particolare l'articolo aggiuntivo Colletti 1.03, conferma il parere favorevole già espresso sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato in precedenza, anche perché è stato verificato in sede tecnica e di Governo che «una mera dichiarazione infedele non accompagnata da occultamento finalizzato ad ostacolare l'identificazione del provento del reato fiscale» non determina la punibilità ai fini dell'antiriciclaggio.

Si riserva peraltro di esprimere tali considerazioni anche nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, riservandosi altresì di formulare eventuali ordini del giorno volti a impegnare il Governo nella stessa direzione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato (vedi allegato 8).

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (nuova formulazione) precedentemente accantonati.

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Busin 0.1.1.24 e sulla prima parte del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, rilevando come essi pongano, in linea

generale, un problema di distribuzione delle competenze e delle responsabilità in capo alle procure della Repubblica e all'Agenzia delle entrate.

Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Busin 0.1.1.24 e Sottanelli 0.1.1.25, suggerendo di trasfondere in un ordine del giorno da presentare in Assemblea l'ultima parte del predetto subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, il quale prevede, nel caso in cui non siano rilevate fattispecie penalmente rilevanti, che la comunicazione da parte dell'Agenzia dell'entrate alla procura della Repubblica circa la procedura di collaborazione volontaria non è dovuta.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.24 sia volto a far sì che la procedura di voluntary disclosure sia appetibile per i soggetti potenzialmente interessati, evitando che nell'ambito della procedura stessa siano previste misure che risultano più severe e penalizzanti rispetto a quelle previste dall'ordinaria procedura di accertamento.

Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il suo parere negativo sul subemendamento Busin 0.1.1.24.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.24.

Daniele CAPEZZONE, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni SANGA (PD), relatore, con riferimento al subemendamento Petrini 0.1.1.28, rileva come il suo emendamento 1.1 (nuova formulazione) assorba molte delle modifiche proposte dal subemendamento stesso, invitando pertanto a ritirarlo e suggerendo di trasfonderne le parti non assorbite in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Paolo PETRINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.28.

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere negativo sul subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

Daniele CAPEZZONE, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.34: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sui subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: “fino alla metà” con le seguenti: “fino a un quarto”».

Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 0.1.1.39.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) accoglie proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.40.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di apprezzare lo sforzo del relatore nel proporre la riformulazione del suo subemendamento Busin 0.1.1.41, che dichiara di accettare, pur rilevando come essa non risolva la questione centrale dell'eccessiva discrezionalità riconosciuta all'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. A tal proposito, evidenzia come, proprio in conseguenza della suddetta discrezionalità, si potrebbe teoricamente verificare che sedi

diverse dell'Agenzia delle entrate operino valutazioni differenti in relazione a situazioni del tutto simili.

Daniele PESCO (M5S) afferma come il Movimento 5 Stelle si opponga a qualunque intervento normativo di carattere condonistico, evidenziando come, in tal caso, gli sconti di pena riguardino reati tributari molto gravi, quali il delitto di falsa fatturazione.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.39 ed approva i subemendamenti Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, come riformulati in identico testo (vedi allegato 8).

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Pelillo 0.1.1.85, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene preferibile approvare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89, che considera formulato in termini più propri, considerando assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

La Commissione approva il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89 (vedi allegato 8), risultando pertanto assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il subemendamento Bonomo 0.1.1.126 è stato sottoscritto dal deputato Pagano.

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Bonomo 0.1.1.126, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: “di personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato” con le seguenti: “a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato”».

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione del subemendamento Bonomo 0.1.1.126.

La Commissione approva il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, come riformulato (vedi allegato 8).

Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Iacono 0.1.1.127.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il presentatore ha ritirato il subemendamento Iacono 0.1.1.127.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 8), come risultante dai subemendamenti approvati, risultando pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.